

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere indipendentemente dall'operazione concernente la integrale sostituzione dei buoni di cassa cartacei da lire una e due di cui alla legge 17 febbraio 1921, n. 141, alla fabbricazione ed alla emissione di cento milioni di lire di buoni di cassa in pezzi di nichelio puro del valore nominale di lire una e di lire due secondo un riparto da determinarsi con decreto del Ministro medesimo.

Il Ministro delle finanze resta pure autorizzato a destinare una parte dei detti cento milioni alla fabbricazione di monete di nichelio puro da centesimi cinquanta di cui ai RR. decreti 4 settembre 1919, n. 1618, e 10 agosto 1920, n. 1139.

Art. 2.

In corrispondenza dell'emissione dei cento milioni di lire in buoni di cassa da lire una e due ed in monete da centesimi cinquanta verrà diminuito di altrettanta somma il contingente in circolazione dei biglietti di Stato da lire cinque e da lire dieci.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le norme per la diminuzione del detto contingente, per il riparto tra i tagli da lire cinque e dieci dei biglietti da ritirarsi, nonché le speciali norme per la loro verifica e contazione.

Art. 3.

E' autorizzato il ritiro delle monete di nichelio in lega di nichel e rame da centesimi venti, emesse in virtù del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2111, e la loro sostituzione, sino all'ammontare autorizzato con l'art. 1 di detto decreto, con le monete di nichelio puro di egual valore autorizzate con Regio decreto 23 gennaio 1908, n. 22.

Art. 4.

Indipendentemente dalla sostituzione del bronzo di vecchio tipo di cui al R. decreto 2 maggio 1920, numero 627 e dalle emissioni di monete da centesimi cinque e dieci ottenute e da ottenersi mediante l'impiego di tutto il bronzo proveniente dalle fusioni del vecchio circolante, sono altresì autorizzate la coniazione e la emissione di monete di bronzo di nuovo tipo da centesimi cinque e dieci per un ammontare nominale di dieci milioni di lire.

Il riparto tra i tagli delle monete da centesimi cinque e dieci da coniarsi ai sensi del presente articolo e dell'art. 1 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 627, sarà determinato con decreti del Ministro delle finanze.

*Regio decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215, concernente la coniazione di buoni di cassa metallici e di monete di nichelio e di bronzo.*

**VITTORIO EMANUELE III**  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri ;

## Art. 5.

Mediante decreti Reali, su proposta del Ministro delle finanze sarà stabilito il termine entro il quale cesseranno di avere corso legale i buoni di cassa cartacei da lire una e due emessi in base ai RR. decreti 1° ottobre 1917, n. 1550; 27 marzo 1912, n. 371; 1° aprile 1917, n. 395. Nella stessa guisa sarà stabilito il termine entro il quale cesseranno di avere corso legale le monete di bronzo da centesimi cinque e dieci di vecchio tipo, le monete di bronzo da centesimi uno e due la cui coniazione è stata sospesa in virtù del decreto Luogotenenziale 1918, n. 1064, e le monete di nichelio misto da centesimi venti di cui al precedente art. 3.

Sarà egualmente stabilito con decreti Reali il termine di prescrizione dei buoni e delle monete di cui al presente articolo.

## Art. 6.

Sarà provveduto con decreti del Ministro delle finanze alle occorrenti variazioni negli stanziamenti del bilancio dell'entrata ed in quelli del bilancio passivo del tesoro per la attuazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.